REGOLAMENTO (CEE) N. 2917/80 DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 1980

che modifica il regolamento n. 115/67/CEE per quanto concerne i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1917/80 [2], in particolare l'articolo 36,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo l'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE, all'atto della determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi i corsi sono all'occorrenza adattati per tener conto di quelli dei prodotti concorrenti ;

considerando che, data la situazione eccezionale che si presenta per la campagna 1980/1981 nel settore dei semi di colza e di ravizzone, è necessario prevedere un adeguamento supplementare all'atto della determinazione del prezzo del mercato mondiale, per consentire un migliore smercio dei semi comunitari e, nel contempo, un'utilizzazione massimale delle capacità di triturazione ; che è necessario a tal fine modificare il regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera [3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento 115/67/CEE è inserito il seguente articolo :

« *Articolo 5 bis*

All'atto della determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi di colza e di ravizzone, il prezzo adottato viene modificato di un importo pari al massimo alla differenza fra il prezzo di 100 chilogrammi di semi di colza e di ravizzone maggiorato dei costi di trasformazione, e la somma dei prezzi dei quantitativi di olio e panelli ottenuti dalla loro trasformazione.

L'adeguamento di cui al primo comma è applicabile fino al 30 giugno 1981 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 186 del 19. 7. 1980, pag. 1.
(3) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.